

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2896

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CHESSA, ALIVERTI, AZZARETTI, PATRIARCA, FONTANA Elio, NERI, GUZZETTI, IANNI, CONDORELLI, ANDÒ, GENOVESE, MONTRESORI, CAPPELLI, FOSCHI e FONTANA Walter

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1991

Norme per lo sviluppo del termalismo e delle connesse attività ricettive e turistiche

ONOREVOLI SENATORI. – Rendendosi ormai necessarie norme che regolamentino e riordinino il settore del termalismo e le partecipazioni azionarie dello Stato in questo settore, si sottopone alla vostra attenzione il presente disegno di legge.

Per rispondere orientativamente alle sollecitazioni che provengono dagli operatori del settore e per venire incontro completamente alle richieste di molte regioni che intendono dare nuovo impulso alle attività termali, si rendono indispensabili rapidi interventi a favore dell'attività termale.

Definito il nuovo ruolo del termalismo terapeutico nell'ambito della tutela globale della salute dei cittadini, vi è l'urgenza di indicare il definitivo assetto delle partici-

zioni azionarie pubbliche nelle aziende e stabilimenti termali dell'ex EAGAT (Ente autonomo di gestione per le aziende termali), attualmente in liquidazione, nonché delle strutture termali dell'INPS e disporre una normativa che tuteli, infine, le risorse idrotermali, quale patrimonio pubblico da salvaguardare e valorizzare.

Le risorse idrotermali, le cui proprietà terapeutiche hanno acquistato, in questi ultimi anni, nuova considerazione, possono anche rappresentare una efficace occasione per il miglioramento della qualità della vita, qualora le strutture ricettive, oltre gli impianti termali, consentano periodi di soggiorno che associno momenti di cura a momenti ricreativi.

Le risorse naturali e le strutture destinate alla loro fruizione possono favorire una programmazione dell'offerta turistica legata alla preservazione e valorizzazione di quelle caratteristiche naturali, ambientali o culturali che costituiscono anche la motivazione dei flussi turistici.

Attraverso infine una valutazione riferita a ciascuna categoria di risorse termali si può anche pervenire ad una offerta turistica indirizzata ai potenziali utilizzatori, valorizzando, così, la struttura e promuovendo un concreto sviluppo del settore del turismo.

L'articolo 1 individua lo scopo della legge che si propone.

L'articolo 2 indica le competenze dello Stato, cui spetta il coordinamento delle competenze nel settore idrotermale, che viene in particolare esercitato dal Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con i Ministri della sanità, dell'ambiente e delle partecipazioni statali.

L'articolo 3 prevede che il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, fissi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, gli obiettivi ed i criteri attuativi delle attività di ricerca sulla domanda turistica; i requisiti ottimali delle strutture alberghiere e ricettive, degli impianti sportivi, ricreativi e spettacolari ad esse concessi; individua e promuove poli, a valenza idrotermale, a carattere regionale e interregionale.

L'articolo 4 prevede che il Ministro della sanità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, con proprio decreto indichi, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, il catalogo delle risorse idrotermali nazionali, classificate in base alle qualità fisico-chimiche ed alle proprietà terapeutiche; gli obiettivi, i criteri e le modalità attuative delle attività di ricerca; i requisiti professionali del personale addetto; le disposizioni atte a garantire l'efficacia del trattamento.

L'articolo 5 prevede che il Ministro dell'ambiente, entro dodici mesi dalla data

di entrata in vigore del presente provvedimento, con proprio decreto, definisca le norme di salvaguardia e indichi le attività conoscitive sulle condizioni dei singoli bacini.

L'articolo 6 prevede che il Ministro delle partecipazioni statali individui le esigenze di capitalizzazione delle aziende termali a capitale pubblico.

L'articolo 7 fissa le competenze delle regioni.

L'articolo 8 prevede i trasferimenti delle partecipazioni azionarie alle nuove società.

L'articolo 9 indica le garanzie per le società che subentrano.

L'articolo 10 prevede la costituzione di una società che subentra nella partecipazione azionaria da acquisire ai sensi dell'articolo 8.

L'articolo 11 prevede la definizione dello statuto sociale delle società che provvedono alla gestione.

L'articolo 12 prevede la costituzione di un comitato tecnico consultivo.

L'articolo 13 prevede il trasferimento delle aziende termali gestite dall'INPS.

L'articolo 14 prevede il regime fiscale.

L'articolo 15 prevede la normativa per quanto attiene al Centro ittico tarantino-campano.

L'articolo 16 prevede, una volta ultimata la liquidazione dell'EAGAT, l'assegnazione dei beni alla società che subentra.

L'articolo 17 prevede l'abrogazione delle norme in contrasto con la legge che si propone.

L'articolo 18 prevede le disposizioni transitorie.

L'articolo 19 fa riferimento alla normativa del personale proveniente dall'ex EAGAT e che va inquadrato nella nuova società prevista all'articolo 10.

L'articolo 20 indica la data dell'entrata in vigore del provvedimento.

È, infine, allegata la tabella riferita alle aziende a partecipazione da trasferire.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge detta disposizioni per favorire lo sviluppo delle attività afferenti l'uso delle risorse idrotermali, così come indicate dall'articolo 14 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, nonché per attuare il riassetto del sistema di aziende a partecipazione pubblica cui è affidata la relativa gestione.

Art. 2.

(Competenze dello Stato)

1. Il coordinamento delle competenze dello Stato nel settore idrotermale è esercitato dal Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con i Ministri della sanità, dell'ambiente e delle partecipazioni statali, udita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.

(Ministero del turismo e dello spettacolo)

1. Ai fini della presente legge, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, a:

a) determinare gli obiettivi ed i criteri attuativi delle attività di ricerca sulla domanda turistica sia a livello nazionale che internazionale, nonché sulle tecniche di promozione dell'offerta turistica rappresentata dalle strutture termali nazionali;

b) determinare i requisiti ottimali delle strutture alberghiere e ricettive e degli impianti sportivi, ricreativi e spettacolari ad

esse connessi, nonchè il dimensionamento aziendale ottimale ai fini della gestione economica;

c) individuare e promuovere poli, a valenza idrotermale, a carattere regionale ed interregionale.

2. Il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede, altresì, a valutare - sulla base dei dati all'uopo forniti dall'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dalle regioni - la rispondenza delle valutazioni di mercato ed aziendali programmate ai sensi del comma 1.

Art. 4.

(Ministero della sanità)

1. Il Ministro della sanità provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare con proprio decreto:

a) su proposta dell'Istituto superiore di sanità, il catalogo delle risorse idrotermali nazionali, classificate in base alle qualità fisico-chimiche ed alle proprietà terapeutiche;

b) gli obiettivi, i criteri e le modalità attuative delle attività di raccolta dei dati e di ricerca epidemiologica sulle patologie che trovano momento terapeutico nelle risorse idrotermali nazionali. Le attività di ricerca riguardano sia il territorio nazionale, sia aree territoriali della Comunità economica europea, che aree internazionali;

c) i requisiti professionali del personale addetto all'erogazione delle cure;

d) le disposizioni atte a garantire l'efficacia del trattamento termale, i requisiti igienico-sanitari delle strutture e le attrezzature indispensabili all'erogazione dei servizi;

e) le disposizioni che individuano i requisiti minimi indeclinabili che le singole acque debbono possedere per essere utilizzate nell'ambito della presente legge.

2. Il Ministro della sanità provvede altresì ad aggiornare, con propri decreti, il

catalogo delle risorse di cui alla lettera *a*) del comma 1 e a valutare, mediante apposita relazione, gli esiti delle attività conoscitive poste in essere per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2.

Art. 5.

(Ministero dell'ambiente)

1. Il Ministro dell'ambiente, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto, a:

a) definire le norme per la salvaguardia e per il monitoraggio delle condizioni ambientali dei bacini idrotermali ed i relativi regimi vincolistici;

b) predisporre le attività conoscitive sulle condizioni ambientali dei singoli bacini e sulle opere di salvaguardia e valorizzazione da attuarsi ai sensi dell'articolo 7.

2. Il Ministro dell'ambiente, provvede, con le stesse modalità, ad aggiornare le norme di cui alla lettera *a*) del comma 1.

Art. 6.

(Ministero delle partecipazioni statali)

1. Il Ministro delle partecipazioni statali, oltre ai compiti indicati all'articolo 2, provvede, con le procedure ivi previste, ad individuare le esigenze di capitalizzazione delle aziende termali a capitale pubblico ai sensi dell'articolo 8, comma 3.

Art. 7.

(Competenze delle regioni)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle competenze legislative previste dall'articolo 117 della Costituzione, emanano i provvedimenti legislativi ed amministrativi necessari per uniformarsi ai principi della presente legge ed in particolare assicurano:

a) la definizione, mediante apposite cartografie, dei bacini idrotermali presenti

nel territorio regionale operando in accordo tra loro nei casi in cui i bacini si estendano nei territori di più regioni;

b) l'istituzione di consorzi tra enti locali per la salvaguardia e la valorizzazione dei bacini idrotermali qualora detti bacini non risultino già compresi nei territori di comuni, comunità montane o consorzi di bonifica;

c) l'attribuzione ai consorzi di cui alla lettera b) della progettazione e realizzazione delle opere di monitoraggio, di tutela, di valorizzazione dei bacini idrotermali;

d) l'elaborazione di appropriate normative urbanistiche che, ai sensi dell'attuale legislazione statale e nel rispetto dei regimi vincolistici di cui all'articolo 5, favoriscano la piena fruizione delle stazioni termali ed il loro sviluppo;

e) la individuazione di bacini idrotermali idonei a favorire lo sviluppo dei poli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

Art. 8.

(Trasferimenti)

1. Tenendo conto delle disposizioni contenute negli articoli precedenti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato di liquidazione di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, trasferisce le partecipazioni azionarie, elencate nella tabella A allegata alla presente legge, alla società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 10 e alle regioni, secondo le indicazioni di cui alla tabella A medesima.

2. Il trasferimento delle partecipazioni azionarie è attuato senza corrispettivo dopo la formazione, da parte delle singole società trasferite, di una situazione patrimoniale riferita al primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, certificata dalle rispettive società di revisione ed approvata dal comitato di liquidazione di cui al comma 1 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comitato di liquidazione, per ciascuna società trasferita, provvede a ripianare le perdite eventualmente risultanti dalla situazione patrimoniale di cui al comma 2 sui fondi a sua disposizione o sui propri crediti certi ed esigibili.

4. Qualora, al termine delle operazioni di ripianamento, residuassero crediti a favore del comitato di liquidazione, questi vanno portati in aumento del capitale sociale di ciascuna società trasferita, con corrispondente aumento del valore nominale delle azioni.

Art. 9.

(Garanzie)

1. Con il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui all'articolo 8 gli azionisti, ciascuno per la quota percentuale di partecipazione azionaria posseduta, subentrano nei confronti degli istituti creditori nelle garanzie, eventualmente ancora in essere, prestate dal soppresso Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT) a favore delle società trasferite.

Art. 10.

(Gestione delle partecipazioni)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e la Società finanziaria nuove iniziative per il Sud (INSUD Spa) provvedono a costituire una società per azioni avente ad oggetto la gestione delle partecipazioni azionarie da acquisire ai sensi dell'articolo 8, comma 1, nonché la promozione di iniziative e la realizzazione di interventi nelle aree termali, con fini di sviluppo turistico delle aree stesse, anche a mezzo di accordi con enti ed organismi pubblici ed operatori privati nazionali ed internazionali ed organizzazioni di categoria del settore turistico. Lo statuto della società deve essere redatto sulla base di uno schema-tipo di statuto approvato, con pro-

prio decreto, dal Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e con il Ministro della sanità.

2. Lo statuto di cui al comma 1 deve prevedere la presenza di un collegio sindacale di cinque membri di cui almeno tre - fra i quali è nominato il presidente - scelti sulla base delle designazioni all'uopo effettuate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. La società di cui al comma 1 deve assicurare, d'intesa con le amministrazioni pubbliche competenti sui singoli aspetti della materia, l'indirizzo unitario ed il coordinamento delle attività e dei servizi delle società conferite, promuovere la ricerca e l'utilizzazione di nuove risorse termali, favorendo la ricerca scientifica e la specializzazione nel settore termale.

4. Per la realizzazione del proprio oggetto sociale la società può procedere alla costituzione di nuove società nei settori turistico e termale ovvero acquisire altre partecipazioni azionarie in società operanti nel medesimo settore.

5. Alla sottoscrizione del capitale sociale iniziale della società costituita ai sensi del comma 1, l'EFIM e l'INSUD Spa concorrono in ragione, rispettivamente, del 60 per cento e del 40 per cento. Tale distribuzione potrà essere in seguito modificata secondo le disposizioni contenute nella presente legge. Successivamente all'aumento del capitale sociale, per l'importo pari all'ammontare complessivo del trasferimento azionario disposto dal comma 1, l'EFIM e l'INSUD sono autorizzate a cedere, dietro corrispettivo, una percentuale delle rispettive partecipazioni da determinarsi con la procedura indicata al comma 6.

6. Il Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri della sanità e del turismo e dello spettacolo, emana, con proprio decreto, direttive in base alle quali sono individuate le società di gestione per le quali costituire consorzi obbligatori, nonchè i meccanismi di designazione, da parte delle regioni e degli enti locali territoriali, dei componenti dei loro organi

di amministrazione e controllo e vengono disciplinate le alienazioni di azioni della società di cui al comma 1, ovvero delle singole società da quest'ultima controllate, ferma restando la facoltà dell'una e delle altre società di effettuare aumenti di capitale cui possono concorrere imprese pubbliche e private ricorrendo alla quotazione nelle borse valori.

7. Il corrispettivo della cessione di cui al comma 5 costituisce ricavo della società quale apporto per le esigenze di gestione.

8. Esaurite le operazioni di cui al comma 5 e, comunque, entro il termine di diciotto mesi di cui all'articolo 14, la società costituita ai sensi del comma 1 procede ad un congruo adeguamento del proprio capitale sociale. Le eventuali azioni di cui non sia stata perfezionata l'operazione di cessione ai sensi del comma 5 nonchè una ulteriore quota pari al 9 per cento della partecipazione azionaria detenuta dall'EFIM sono offerte in vendita dall'ente stesso a imprenditori del settore turistico e termale, operanti al di fuori del sistema delle partecipazioni statali.

9. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali, anche attraverso società controllate, nonchè soggetti pubblici e privati possono acquisire ulteriori quote azionarie nella società di cui al comma 1 con il limite, non derogabile, del mantenimento della prevalente partecipazione statale nella stessa, da assicurarsi mediante la partecipazione degli enti di gestione e società controllate.

10. Alla società di cui al comma 1 sono applicabili le norme di cui agli articoli 2458 e seguenti del codice civile.

Art. 11.

(Statuto sociale)

1. Entro novanta giorni dalla sua costituzione la società di cui all'articolo 10 procede all'aggiornamento ed adeguamento degli statuti delle società controllate, secondo uno schema-tipo approvato, con proprio decreto, dal Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del turismo e dello

spettacolo, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'ambiente, che deve, tra l'altro, prevedere:

a) la designazione, da parte delle regioni direttamente interessate, di un rappresentante nel consiglio di amministrazione e di un membro del collegio sindacale in ciascuna società in cui le regioni medesime hanno acquisito una partecipazione azionaria ai sensi degli articoli 8 e 15, a condizione che detta quota azionaria posseduta dalle stesse permanga nella misura minima del 20 per cento;

b) il diritto di prelazione a favore degli altri soci in caso di cessione, a qualsiasi titolo, delle partecipazioni azionarie;

c) la facoltà di perseguire l'oggetto sociale, attinente alle attività accessorie e complementari, anche indirettamente attraverso la partecipazione in società a prevalente capitale privato o attraverso altre forme contrattuali con soggetti pubblici o privati.

Art. 12.

(Comitato tecnico-consultivo)

1. È istituito un comitato tecnico-consultivo presso la società di cui all'articolo 10 con il compito di esprimere parere sui programmi di promozione e sviluppo del settore turistico termale, sulla predisposizione dei relativi piani di intervento nonché sulle connesse direttive strategiche.

2. Il comitato, nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo d'intesa con i Ministri delle partecipazioni statali, della sanità, del turismo e dello spettacolo e dell'ambiente, è composto dal presidente e da quattro esperti in materia di organizzazione aziendale o di legislazione turistica e termale.

Art. 13.

(Trasferimenti di aziende termali gestite dall'INPS)

1. Ferme restando le altre disposizioni previste dalla presente legge, la proprietà

dei beni e la titolarità dei diritti degli stabilimenti termali gestiti dall'INPS vengono da questo ente trasferiti come segue:

a) stabilimento di San Giuliano (Pisa) alla Terme di Montecatiana Spa;

b) stabilimento La Fratta (Forlì) alla Terme di Castrocaro Spa;

c) stabilimento di Salsomaggiore (Parma) alla Terme di Salsomaggiore Spa;

d) stabilimento di Battaglia (Padova) e quello di Viterbo alla Terme di Chianciano Spa.

2. I trasferimenti dei patrimoni immobiliari, dei diritti e delle attrezzature ed impianti sono attuati senza corrispettivo, con la procedura indicata dall'articolo 8, comma 2.

3. Le società destinatarie subentrano nelle concessioni di acque termali o minerali di cui gli stabilimenti trasferiti risultavano titolari a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

(Regime fiscale)

1. Tutti gli atti previsti dalla presente legge, ivi compresi quelli di costituzione, trasferimento, conferimento e aumento di capitale, posti in essere entro il termine massimo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di lire un milione ed a quella ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire centomila ciascuna. L'imposta sull'incremento di valore degli immobili, eventualmente dovuta, è stabilita nella misura fissa di lire un milione.

Art. 15.

(Centro ittico tarantino-campano)

1. Per le partecipazioni azionarie relative al Centro ittico tarantino-campano Spa, il

comitato di liquidazione di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, provvede al loro trasferimento, senza corrispettivo, alla società di cui all'articolo 10 e alla regione Campania, nella misura corrispondente, rispettivamente, al 70 per cento e al 30 per cento previo scorporò, al valore di inventario diminuito del corrispondente fondo di ammortamento, dei beni, con i relativi rapporti giuridici ed economici, che si trovano ubicati nella regione Puglia.

2. I beni scorporati ai sensi del comma 1 e il personale che vi è addetto sono, rispettivamente, conferiti ed inquadrati in una società azionaria di nuova costituzione, le cui partecipazioni sono trasferite, senza corrispettivo, alla regione Puglia.

3. Il comitato di liquidazione provvede alle operazioni di cui al presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, previa acquisizione della titolarità delle azioni possedute dalla Terme di Agnano Spa nel Centro ittico tarantino-campano Spa.

4. Alle operazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

Art. 16.

(Liquidazione)

1. Il comitato di liquidazione provvede, appena chiusa la liquidazione dell'EAGAT o, comunque, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 8, comma 1, ad assegnare alla società di cui all'articolo 10, comma 1, l'attivo della liquidazione, compresi i beni mobili residui, da destinare a capitalizzazione della società stessa che subentra, altresì, negli eventuali rapporti attivi e passivi del comitato di liquidazione che fossero a tale data ancora in essere con terzi.

2. Entro tre mesi dal termine della liquidazione o, comunque, entro il termine indicato al comma 1, il comitato di liquidazione dell'EAGAT presenta il rendiconto delle somme ricevute al Ministro delle

partecipazioni statali, che lo approva con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 17.

(Norme pregresse)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme vigenti e perdono efficacia gli accordi e i patti riguardanti l'assetto delle società già facenti capo al soppresso EAGAT ed in contrasto con la presente legge.

Art. 18.

(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima attuazione e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni del comitato previsto dall'articolo 12 sono svolte dal comitato di liquidazione del patrimonio *ex* EAGAT.

Art. 19.

(Personale)

1. Entro il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, il personale dipendente dal comitato di liquidazione dell'EAGAT alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito alla società costituita ai sensi dell'articolo 10, a società da questa controllate, ovvero ad altre società del gruppo EFIM o INSUD Spa.

2. Al personale di cui al comma 1 si applica, dalla data di trasferimento, il contratto di lavoro in vigore nelle società di destinazione, con riferimento al quale è inquadrato nella qualifica corrispondente alle mansioni esercitate presso l'ente soppresso.

3. La quota di maggiore retribuzione, eventualmente percepita dal personale trasferito, rimane corrisposta a titolo di asse-

gno *ad personam* riassorbibile nei successivi aumenti.

4. Il trasferimento è disposto dall'EFIM avute presenti le necessità espresse dalla società di cui all'articolo 10, comma 1, per le esigenze di funzionamento proprie e delle società controllate, nonché dalle altre società del gruppo EFIM.

Art. 20.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A
(articolo 8)

PARTECIPAZIONI AZIONARIE TRASFERITE

SOCIETÀ	Capitale sociale (lire)	N. azioni	Valore unitario azioni	Alla società di cui all'art. 10 (n. azioni)	Alla regione
Terme di Acqui SpA (Piemonte)	5.859.299.649	204.107	28.707	142.875 (70%)	61.232 (30%)
Terme di Salice Spa (Lombardia)	4.572.266.500	96.500	47.381	67.550 (70%)	28.950 (30%)
Terme di Merano Spa (*) (prov. Bolzano)	2.000.103.706	236.363	8.462	141.671 (59,938%)	—
Terme di Recoaro Spa (Veneto)	2.569.498.730	196.115	13.102	137.281 (70%)	58.834 (30%)
Terme di Castrocaro Spa (Emilia-Romagna)	1.364.314.177	86.971	15.687	60.880 (70%)	26.091 (30%)
Terme di Salsomaggiore Spa (Emilia-Romagna) .	7.073.379.966	121.188	58.367	84.832 (70%)	36.356 (30%)
Terme di Casciana Spa (**) (Toscana)	959.352.520	133.336	7.195	93.335 (70%)	38.665 (29%)
Terme di Chianciano Spa (Toscana)	3.496.256.145	199.729	17.505	139.810 (70%)	59.919 (30%)
Terme di Montecatini Spa (Toscana)	6.005.828.034	363.681	16.514	254.577 (70%)	109.104 (30%)
Terme di Agnano Spa (Campania)	2.621.850.000	50.000	52.437	35.000 (70%)	15.000 (30%)
Società Immobiliare Nuove Terme di Castellammare di Stabia (Campania)	300.000.000	30.000	10.000	21.000 (70%)	9.000 (30%)
Terme di S. Cesarea (Puglia)	1.108.174.050	21.793	50.850	15.255 (70%)	6.538 (30%)
Terme Sibarite Spa (Calabria)	1.687.973.080	180.185	9.368	126.130	54.055

(*) Mantengono le attuali partecipazioni la provincia autonoma di Bolzano (75.616 azioni, pari al 31,992%), il comune di Merano (14.308 azioni, pari al 6,053%) e l'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Merano (4.768 azioni pari al 2,017%).

(**) Mantiene l'attuale partecipazione il comune di Casciana (1.336 azioni, pari all'1%).